

Cuneo, lì 19 giugno 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 13/2019

ESONERI invio corrispettivi telematici: FOCUS Agricoltura

Nell'ambito della disciplina generale sulla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi il MEF ha individuato le **operazioni per cui**, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, **non opera l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**.

GLI ESONERI, in SINTESI, si applicano:		
1	Alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (tra le altre è prevista la <u>cessione di alcuni prodotti agricoli quali carni, animali vivi, latte e latticini, uova, vino</u> ed altre categorie elencate nella Tabella A, Parte Prima allegata al DPR 633/72, cui si rimanda per una elencazione dettagliata).	Fino a revoca
2	<u>Alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui sopra</u> , nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto IVA, effettuate in <u>via marginale rispetto</u> alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari registrato nel 2018).	Fino al 31.12.2019

Per quanto riguarda le operazioni esonerate, resta tuttavia in vigore l'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, ed eventualmente la correlata annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente.

In vista delle prossime scadenze del **1 luglio 2019** (*obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i contribuenti con volume d'affari annuo superiore a 400.000,00 euro*) e **1 gennaio 2020** (*obbligo per tutti gli altri contribuenti*) i nostri uffici sono a disposizione per valutare attentamente la singola posizione aziendale.